



COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

REG. SINDACO N. 66 DEL 13-08-2021

OGGETTO: Divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche.

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di agosto

IL SINDACO

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Premesso che:

- l'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", ha stabilito che "in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, é ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";
- il decreto-legge n. 52/2021, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19;
- il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, dispone, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dello stato di attuazione della campagna vaccinale, l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

- in base ai predetti decreti e alla normativa vigente, in zona bianca, i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione possono restare aperti, rendendo possibile la consumazione di cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari;
- di dover intervenire sulla limitazione di possibile intossicazione acuta da alcol (consumo concentrato in un tempo limitato da persone che non sono dipendenti, come è il caso del consumo in acuto da parte di adolescenti e giovani) e dalla tossicità cronica, ossia la silenziosa e progressiva lesione di organi vitali dovuta a protratto consumo di alcol anche se in dosi moderate. L'alcol è una droga psicotropa lecita, come il tabacco, e dunque non è esposta a quella pressione sociale che viene invece rivolta alle droghe illecite. Ma per il nostro cervello, legali o illegali che siano, tutte le sostanze psicotrope sono dannose;
- che il consumo, specie da parte dei giovani, di bevande alcoliche e superalcoliche, in una fascia oraria notturna, individuata dalle ore 23:00 in poi, possa porta a ingiustificati fenomeni di assembramenti, nonché ad un'eccessiva euforia, da parte dei consumatori, tale da potere inficiare anche, da parte degli stessi, la trasgressione delle norme in materia di sicurezza stradale, oltre alla necessità di dover ricorrere alle cure dei sanitari, così come si rileva in questo ultimo periodo;
- dato atto che la limitazione degli orari di vendita e consumo di cibi e bevande somministrate da parte degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, può ridurre le cause e i fattori di criticità legati alla quiete pubblica, al decoro urbano, alla sicurezza e la pubblica incolumità dei residenti e della cittadinanza tutta;
- ritenuto necessario e opportuno prevedere in tutto il territorio comunale la limitazione in determinati giorni e orari delle attività di tutti gli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi autorizzati alla vendita di alcoolici e superalcoolici;

Visti:

- Il D. lgs. n. 114/1998 e s.m.i.;
- La legge 25 agosto 1991, n. 287, recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";
- La legge n. 125/2001;
- DL n. 117/2007;
- Legge n. 120/2016;
- Articolo 689 del codice penale;
- L'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta " ... con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.";
- Il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza contemplato dal predetto art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
- L'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al

Sindaco, quale autorità sanitaria locale, ha il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;

- Il Decreto Legge n. 19/2020 convertito con L. n. 35/2020;
- Il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e successive modifiche e integrazioni;
- La Circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2021;
- Il D.L. 22 aprile 2021 n. 52;
- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- vista la nota prot. n. ... del... diramata dal Signor Questore della Provincia di Caltanissetta, con la quale vengono sollecitati provvedimenti intesi a limitare

Preso atto che nel periodo che va dal 14 Agosto al 15 Settembre prossimo venturo, in occasione delle varie ricorrenze festive, appare prevedibile ipotizzare il verificarsi di assembramenti e il consumo incontrollato di alcolici e superalcolici;

ritenuto che:

1. debba essere dettata una disciplina relativa alla vendita al dettaglio, all'asporto e alla somministrazione di alcolici e superalcolici, specialmente per le refluenze negative che possono essere determinate sulle situazioni di aggregazione e di assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito nonché per la causazione di sinistri stradali nel territorio comunale;
2. tali aggregazioni e assembramenti nel predetto periodo devono quanto più possibile essere evitati e limitati per contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;
3. il rischio di aggregazioni ed assembramenti aumenta in alcuni orari della giornata;
4. le misure richiamate in premessa, introdotte dal D.L. n. 65/2021 e dal D.L. n. 52/2021, hanno comportato un incremento degli spostamenti e delle occasioni di aggregazione, con conseguente aumento dei rischi legati alla diffusione del contagio da Covid-19;

Considerato che nel territorio comunale si sono registrati episodi di abuso nel consumo di alcolici e superalcolici, imponendo ogni necessaria cautela per evitare il ripetersi di situazioni pericolose per la privata e pubblica incolumità;

Ritenuto alla luce delle sopra citate valutazioni, di applicare nel territorio comunale misure atte a limitare il consumo di alcolici e superalcolici, in maniera tale da evitare cumulativamente situazioni di assembramenti e di rischio di trasmissione del COVID-19, oltre che pericoli per la pubblica incolumità;

Ritenuto altresì, per le superiori particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, come specificamente motivate, di adottare misure di contrasto rigorose verso il consumo e l'abuso di alcolici e superalcolici;

Ritenuto pertanto, necessario vietare nel periodo dal 14/08/2021 al 15/09/2021 la vendita, la somministrazione ed il consumo di alcolici e superalcolici nelle modalità di seguito descritte;

ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica su tutto il territorio regionale,

1. in tutti i giorni del periodo **dal 14 agosto 2021 al 15 settembre 2021, a partire dalle ore 23,00 e fino alle ore 5,00 del giorno successivo:**

- a) Il divieto di **vendita con asporto** di alcolici e superalcolici da parte di tutti gli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi autorizzati alla vendita di alcolici e superalcolici (ivi compresi, a titolo esemplificativo, bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici. Non costituisce asporto la somministrazione di bevande nei plateatici degli esercizi pubblici, costituiti anche mediante tavoli e sedie, durante l'orario di apertura, con l'obbligo per il gestore di provvedere con immediatezza, al termine del consumo, al ritiro dei contenitori vuoti rimasti eventualmente abbandonati, nonché nei casi di manifestazioni culturali e sportive, sagre, fiere e mercati limitatamente alle aree dedicate ai medesimi esercizi, ovvero agli ambulanti, debitamente autorizzati ed adibiti per il tempo di svolgimento delle stese.
- b) Il **divieto di consumo** di alcolici e superalcolici, **all'esterno dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati**: luoghi pubblici e/o di uso pubblico (marciapiedi, strade, piazze, ville, giardini pubblici, aree verdi in generale, parchi comunali);
- c) a partire dalle ore 22,00 la somministrazione, la vendita e il consumo deve avvenire con l'uso di contenitori di plastica o di carta nei quali gli alcolici e/o i superalcolici devono essere versati direttamente da parte di chi effettua la somministrazione o vendita o procede al consumo. Per la vendita di alcolici o superalcolici in contenitori di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi di chiusura dei contenitori stessi.
2. È fatta raccomandazione alle Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramento, in particolare nelle zone e orari della cd. "movida".

AVVERTE

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis.1, del D. Lgs. N. 267/2000 che testualmente recita: "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio fino al 15 settembre 2021, sul sito web del Comune di Mussomeli e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

1. Al Sig. Prefetto di Caltanissetta, per gli adempimenti di cui all'articolo 55 del D.P.C.M. 2 marzo 2021;
2. Alla Compagnia dei Carabinieri di Mussomeli;

3. Al comando della Guardia di Finanza di Mussomeli;
4. Al Comando di Polizia Locale;

IL SINDACO

F.TO Giuseppe Sebastiano CATANIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente ordinanza è stata affissa all'albo pretorio informatico il (n. /2021 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. /2021 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE